

# Index

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

**34**  
**2006**

Jovene editore Napoli

che occorre un «*perfectum*», o meglio un primo perfezionamento delle mie riflessioni del 1994. Ho ommesso allora di tener presente che gli altri studiosi di storia del diritto, cioè del diritto romano e dei diritti non romani (via via sino agli ordinamenti giuridici moderni), e dei giudici, degli avvocati, degli altri pratici del diritto (e siano tutti i benvenuti) di quegli «uomini di città» (per usare un termine fatto di fatto) faccia diletto raccogliere notizie anche del diritto di Roma, e non solo dalle fonti antiche su cui si basano le nostre conoscenze di esso. Certo, non basta ai dilettanti (ai non giuristi professionisti) la lettura delle grafie e dei saggi criticamente approfonditi? Certo, di tanto tanto non sarebbe loro bastare, ma può talvolta anche non bastare. La loro conoscenza delle cose di più non deve essere trascurata, anche perché sono passati tanti anni di disattenzione, anche ai più disincantati specialisti e la loro storia storiografica giuridica. Valga, una per tutte, la preziosa opera di *Annales des Docteurs de la Faculté de Droit de Paris* (1951) di Marguerite Yourcenar, quel libro di cui mi sono ultimamente trattenuto in *La coda dell'arco* (n. 4), libro che ha messo in viva luce come mai prima il carattere addirittura assorbente dell'interesse che il primo imperatore ebbe per le vastissime nazioni extra-italiche destinate a costituirne un vasto e ben organizzato *imperium Romanum* subordinato alla *res publica*, cioè alla *civitas Romanorum*.

3. Le mie riflessioni *ad perficiendum* non finiscono qui. A ben guardare, la schiera quantitativamente maggiore dei dilettanti di diritto romano è costituita senz'altro dagli intenditori e particolarmente dagli studiosi giuridici: gente alla quale non riesce sufficiente far ricorso alle biblioteche di università e nemmeno ai pur numerosissimi pronunti *lectures* (che vanno, per citare i più recenti, da *Il latino in Tribunale* del 1999, e di altri, pubblicato nel 1999, sino a quello elegantissimo di Denis Mackenzie *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, ripubblicato in traduzione a München nel 1998) per saperne di diritto romano. *Quis in tempore potior iure* o sentenziare che «*in pari causa turpior condicio possidentis*», è sempre meglio che niente, non è vero? Ma un uomo di buon gusto ama non ignorare che dietro al primo brocardo è quanto meno una costituzione di Caracalla (cfr. C. 8.17.3) e dietro al secondo brocardo si rifà, tra l'altro, ad un'affermazione di Ulpiano (D. 3.6.5.1); anzi spesso si compiace, se ha tempo, di andare a rendersi conto della cosa sulle fonti. Ora ecco il punto. Le nostre fonti di diritto romano sono tante, sono scritte in latino e talora in greco, sono spesso difficili da capirsi ed a farsi mettere insieme, l'una accanto all'altra, anche a prescindere dalle difficoltà delle lingue. Che fare dunque per superare questi ostacoli e per non essere costretti alla rinuncia e ad arrendersi alla

... Calma, amici dilettanti, sopra tutto calmatevi. Non vi accontentate il *Breviarium iuris Romani* (quinta ediz. in lingua viva, le Istituzioni di Gaio in parallelo con il *Corpus Iuris Civilis*, nonché una larga scelta di passi, particolarmente secondo un sistema civilistico moderno)? Non vi va bene che si trovano sul mercato, la ricca raccolta di testi di diritto romano sistematata da Erwin Schaff nel suo *Römisches Recht*, con attenta traduzione (stessa peraltro in lingua tedesca, francese, inglese, olandese eccetera) del *Corpus iuris civilis* (e sono in corso di edizione) del *Corpus iuris civilis* di G. Vignali tra il 1856 e il 1862 non vi soddisfa? Non vi siate per un istante gli occhi e, *voilà*, riapriteli. Sorpresa. La traduzione italiana (testo originale a fronte) dei *Iustiniani* (opera intrapresa nel 2005, a cura di Sandro Schiavone) non hanno subito l'«*aqua et igni interdicio*» universalmente governanti, vuoi di centro-destra vuoi di centro-sinistra, si vanno sforzando da anni (ma per il momento non vi sono stati) di unirsi per il disfacimento della cultura storico-giuridica.

La *Leges* è stata minutamente illustrata, in ciò che è stato fatto sino a ora (che sarà fatto (o si spera che sarà fatto) in futuro, dallo stesso Schiavone in apertura del primo volume (p. VII ss.). Se io non avessi per un poco chiedo di continuare, non è per lodare l'iniziativa (che probabilmente non sarebbe serio e coraggioso) ma per ricordare che è propria di un vecchio, stravecchio (e così a suo tempo, nel 1937, era laureato da pochi mesi e partecipò al concorso per la magistratura, tra cui la prima disposizione era integralmente dedicata al diritto romano privato. Un compagno di studi napoletano, che sedeva al tavolo vicino al mio, mi chiese, compulsando nervosamente la sua copia dei Digesti: «*Colla, colla, che significa iutor?*». Io gli sussurrai napoletanizzando: «*Colla, colla, mi mettece dinto pure l'ipoteca*»). Niente di più preciso. Continuerò e continuerò per due motivi ben precisi. Primo, per compiacermi che la versione del *Corpus Iustinianeo* sia stata pubblicata (limitata ai Digesti (lasciando fuori le Istituzioni, il Codice e le leggi imperiali e le così dette *Novelle*). Secondo, per contribuire al successo dell'opera, cioè alla sua effettiva e larga utilizzabilità da parte

